



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 404 di data 26/08/2026

OGGETTO:	ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ARTICOLO 90, COMMA 1 LETTERA C) DELLA L.P. 15/2015. ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRESENTATA CON PROT.N. 23649 DI DATA 04/08/2026 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
-----------------	--

Relazione.

In data 20/05/2025 con prot.n. 15417, i proprietari della p.ed. 1372 c.c. Oltresarca hanno presentato richiesta di permesso di costruire per i lavori di sopraelevazione dell'edificio ai fini del recupero del sottotetto a fini abitativi.

Con successiva richiesta prot.n. 23649 di data 04/08/2026, a seguito di intavolazione di nuova divisione materiale, il proprietario della neo p.m. 3 della p.ed. 1372 c.c. Oltresarca ha presentato istanza di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'intervento di recupero del sottotetto, di esclusiva proprietà. L'interessato si è impegnato a trasferire la residenza nell'unità abitativa derivante dai lavori di cui sopra entro un anno dalla fine lavori ed a mantenerla per i successivi dieci anni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 90 comma 1 lettera c) lettera c) della L.P. 15/2015, il contributo di costruzione disciplinato dall'art. 87 della medesima legge non è dovuto *“per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso)”*

Si pone pertanto la necessità, come peraltro previsto dai dettati normativi e regolamentari vigenti, di subordinare l'applicazione dell'esenzione di cui sopra al soddisfacimento di specifici requisiti e alla stipula di una convenzione.

In particolare, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sopra espressa devono sussistere i seguenti requisiti:

- l'unità abitativa deve risultare di proprietà dei richiedenti;
- i richiedenti devono stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori e mantenerla per i successivi dieci anni;
- i richiedenti non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio “idoneo alle esigenze familiari” ubicato nel territorio provinciale; tale requisito si estende anche al coniuge;
- i richiedenti devono obbligarsi a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per il periodo di dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione.

Quanto sopra espresso è stato formalizzato nell'ambito di uno schema convenzionale che costituisce formale impegno del richiedente al rispetto ai requisiti sopra richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 61 di data 28/12/2022, entrato in vigore il 10/01/2023, così come specificatamente richiamato dal comma 2 dell'art. 90 dell'ordinamento urbanistico provinciale e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

visti i decreti della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 e n. 33 di data 24 agosto 2026, con

il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

DETERMINA

1. di accogliere la domanda del proprietario della p.m. 3 della p.ed. 1372 c.c. Oltresarca per l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'intervento di recupero del sottotetto di esclusiva proprietà, ai sensi dell'articolo 90 comma 1 lettera c) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
2. di subordinare l'esenzione prevista al precedente punto del presente dispositivo alla stipula della convenzione all'uopo predisposta, costituita da n. 6 articoli ed allegata quale schema al presente provvedimento amministrativo dirigenziale quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che l'esenzione concessa ammonta ad euro 4.038,22, così determinata:

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE					
Superficie Complessiva m ² 140,95		Superficie Esente m ² 140,95		Superficie Soggetta ^{m²} 140,95	
Categoria	Superficie		Importo	Rid.	Totale
A1.1 Recupero sottotetti a fini abitativi	mq.140,95		€. 28/65/mq.	0/0	€ 4.038,22
TOTALE ESENZIONE					€ 4.038,22

4. di prendere atto che il presente atto, non comportando spese è immediatamente esecutivo;
5. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

Pede Giorgio / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti

degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica - Pede Giorgio

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
